

Autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio di un impianto fotovoltaico e sopravvenuta normativa in materia di VIA

T.A.R. Puglia - Lecce, Sez. II 5 aprile 2023, n. 440 - Mangia, pres.; Vitucci, est. - Globalbio S.r.l., già Manduria Helios 2 S.r.l. (avv. Sticchi Damiani) c. Regione Puglia (avv. Colelli) ed a.

Ambiente - Autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio di un impianto fotovoltaico - Sopravvenuta normativa in materia di VIA.

(Omissis)

FATTO e DIRITTO

1) Parte ricorrente (di seguito anche solo "Globalbio"), con gravame T.A.R. Lecce r.g.n. 1482/2021, aveva impugnato la nota della Regione Puglia n. 8529 del 4 agosto 2021, con cui la Regione – premettendo di aver invitato, "In esecuzione della Sentenza del Consiglio di Stato n. 07052/2020...", la società ricorrente a "depositare apposita perizia giurata attestante la esclusione della proposta progettuale [per impianto fotovoltaico] dalla verifica di assoggettabilità a VIA, alla luce delle previsioni normative introdotte dal D.M. 30.03.2015..." – concludeva nel senso che "il contenuto di cui alla perizia giurata depositata da Codesta Società con la nota del 19.01.2021 non contiene la sussistenza dei requisiti previsti dal D.M. del 30.03.2015, poichè è stata condotta considerando la normativa vigente al momento della presentazione della istanza di Autorizzazione Unica, trascurando quindi le sopravvenienze normative intervenute riferite ai limiti di potenza, e, in particolare, la L.R. n.13/2010 art.1".

2) Questa Sezione, con sentenza n. 1065 del 28 giugno 2022, dichiarava inammissibile il ricorso, ritenendo che la sua cognizione ricadesse nella competenza funzionale del Consiglio di Stato in quanto giudice dell'ottemperanza.

3) Tuttavia, la decisione n. 1605/22 veniva riformata dal Consiglio di Stato, con sentenza n. 10671 del 6 dicembre 2022, nella quale si è ritenuto che la causa petendi della domanda che era stata proposta in primo grado concerneva "la dedotta violazione e/o la falsa applicazione di norme di una legge regionale sopravvenuta, relative alle soglie di assoggettabilità a VIA applicabili, con specifico riferimento a profili di diritto intertemporale, e non la violazione o elusione del giudicato che copre la statuizione giudiziale circa la legittimità della richiesta regionale finalizzata ad ottenere documentazione integrativa ai fini dell'eventuale rilascio della autorizzazione unica". Al riguardo, il Consiglio di Stato (sent. n. 10671/22 cit.) ha evidenziato che: "2. ... Con la sentenza n. 7052 del 16 novembre 2020 la IV Sezione del Consiglio di Stato ha ritenuto, al punto 15 della motivazione, che "....con riguardo alla VIA, il sopravvenuto d.m. 30 marzo 2015 prevede espressamente, all'art. 4, comma 2, che: "Le linee guida allegate al presente decreto si applicano a tutti i progetti per i quali la procedura di verifica di assoggettabilità o la procedura autorizzativa è in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto" (e si è visto che nella specie la procedura autorizzativa non si era conclusa), senza prevedere deroghe né eccezioni. Pertanto, legittimamente la Regione ha chiesto alla società odierna appellata di integrare la documentazione secondo quanto previsto dalla sopravvenuta normativa in materia di VIA (segmento procedimentale che inoltre, giusta il comma 4 dell'art. 12 del d.lgs. n. 387/2003, non avrebbe imposto una riconvocazione della conferenza di servizi, restando estraneo ad essa). La sopravvenienza normativa è un fatto di cui correttamente la Regione ha tenuto conto nel non dare corso alla nuova richiesta della società intesa al rilascio del titolo. In questa parte, l'appello regionale è fondato e va pertanto accolto, con parziale riforma della sentenza impugnata e reiezione in parte qua del ricorso di primo grado". Questo Consiglio ha, dunque, ritenuto legittima la richiesta della Regione di integrare la documentazione, alla luce del sopravvenuto d.m. 30 marzo 2015, sul presupposto della sussistenza di uno "spazio logico e temporale fra la conclusione del procedimento e il conseguimento del bene della vita perseguito (il rilascio della autorizzazione unica) nel quale possono inserirsi quelle sopravvenienze di fatto e di diritto di cui non è consentito non tenere conto" (cfr. punto 12 della motivazione). Dinanzi al T.a.r. è stata invece impugnata la nota regionale prot. n. 8529 del 4 agosto 2021 con la quale, in merito alla perizia giurata successivamente prodotta dalla società istante, la Regione ha rappresentato di non poterla ritenere esaustiva, invocando presupposti normativi sopravvenuti (nella specie l'applicazione delle soglie di assoggettabilità a VIA e, in particolare, della soglia di 1 MW introdotta dalla L.R. n. 13/2010) diversi rispetto a quelli oggetto delle statuizioni che hanno assunto valenza di cosa giudicata, rappresentati, segnatamente, dalla affermazione del Giudice d'appello relativa alla legittimità della pretesa della Regione di subordinare il rilascio dell'Autorizzazione Unica alla previa trasmissione di una perizia tecnica attestante la non assoggettabilità a VIA del progetto della Società, ai sensi dei criteri previsti dal sopravvenuto D.M. 30.03.2015".

3) Parte ricorrente ha quindi proposto ricorso in riassunzione davanti a questa Sezione.

3.1) Col primo motivo di ricorso si deduce che:

- a) la legge regionale di riferimento è la L.R. n. 11 del 12.4.2001, che alla data di presentazione della domanda di rilascio dall'Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 12 D.Lgs. n. 387/2003 (cioè al 18 giugno 2007, v. doc. 2 ricorso) non includeva

gli impianti fotovoltaici nell'elenco delle centrali elettriche soggette alla procedura di screening VIA;

- b) il primo limite di potenza, di 15 MW, superato il quale gli impianti erano sottoposti a screening VIA, fu introdotto dall'art. 10 L.R. n. 25 del 3.8.2007, che introdusse, nell'all. B di cui alla predetta L.R. n. 11/2001 e relativo agli interventi soggetti a procedura di verifica di assoggettabilità a VIA, la lett. B.2.g/5-bis: *“impianti industriali per la produzione di energia elettrica, vapore e acqua calda, diversi da quelli di cui alle lettere B.2.g, B.2.g/3 e B.2.g/4, con potenzialità produttiva uguale o superiore a 15MW”*;

- c) il limite è stato poi ridotto a 10 MW dall'art. 5, comma 1, L.R. n. 31 del 21.10.2008 ma il comma 2 del cit. art. 5 precisava che il nuovo limite si applicasse a *“i progetti presentati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge”*;

- d) il limite di 1 MW è stato introdotto dall'art. 1, comma 1, L.R. n. 13/2010, limite al quale fa riferimento la Regione nella nota impugnata;

- e) tuttavia, il riferimento al limite di 1 MW, operato dalla Regione, sarebbe illegittimo perché l'art. 1, comma 2, della cit. L.R. n. 13/2010 prevede che *“Le integrazioni di cui al comma 1 si applicano alle procedure in corso relative alle istanze presentate entro i 180 giorni precedenti la data di entrata in vigore della presente legge. Restano in vigore le disposizioni precedenti per le procedure relative a istanze presentate in epoca anteriore e, comunque, per le procedure per le quali sia stata convocata la Conferenza di Servizi”*;

- f) infatti, considerato che la domanda di Globalbio risale al 18.6.2007, l'unico limite che potrebbe trovare applicazione nel caso di specie è quello di cui alla L.R. n. 25 del 3.8.2007, cioè il limite di 15 MW, ma non quelli successivi (via via più ridotti);

- g) inoltre, considerato che il limite di 15 MW era già in vigore all'epoca della conferenza di servizi del 15 ottobre 2009 (v. verbale in doc. 4 ricorso), che si era conclusa favorevolmente per la ricorrente, come accertato dal T.A.R. Lecce, sentenza n. 1045 del 13 maggio 2013 (sotto tale profilo confermata da C.d.S. n. 6833 del 3.12.2018), tale limite non poteva costituire sopravvenienza normativa, in quanto già considerato al momento della conferenza di servizi;

- h) perciò, nella perizia giurata non si è tenuto conto di tale limite ai fini della valutazione di assoggettabilità a VIA, altrimenti si sarebbero nuovamente poste in discussione circostanze ormai coperte dal giudicato;

- i) il rispetto della soglia di 15 MW non solo era stato già definitivamente valutato nel 2009 nel senso di non assoggettare il progetto a screening VIA, ma la valutazione non avrebbe potuto essere diversa, considerato che la potenza dell'impianto è di 7,45 MW.

3.2) Col secondo motivo di ricorso si deduce che:

- a) la perizia giurata (sulla quale si è pronunciata la Regione con la nota impugnata) è stata redatta escludendo la rilevanza delle soglie di potenza di cui alle LL.RR. nn. 25/2007, 31/2008 e 13/2010, ma valutando la sussistenza dei criteri di cui alle Linee guida per la verifica di assoggettabilità a VIA dei progetti di competenza regionale, allegata al D.M. 30 marzo 2015;

- b) ebbene, anche qualora si volesse ritenere applicabile al caso di specie il limite di 15 MW, le conclusioni della perizia, nella quale si esclude che il progetto sia sottoposto a verifica di assoggettabilità a VIA, non muterebbero;

- c) infatti, con specifico riferimento alle soglie di potenza, il paragrafo 4 delle Linee Guida introduce il criterio del c.d. *“Cumulo dei progetti”*, prevedendo che le soglie si considerano *“ridotte del 50%”* nel caso in cui la somma delle potenze degli impianti insistenti nel medesimo ambito territoriale (*“entro il quale non possono essere esclusi impatti cumulati sulle diverse componenti ambientali”*) determini il *“superamento della soglia dimensionale”*;

- d) nel caso di specie, la perizia giurata ha accertato la presenza, nel medesimo ambito territoriale, di altri due impianti fotovoltaici, per una *“potenza cumulata pari a 15,94 MWp”* (cfr. doc. 13, pag. 9);

- e) ai sensi delle Linee Guida, dunque, la soglia di potenza (15 MW) per la valutazione di assoggettabilità a VIA del progetto della ricorrente dovrebbe considerarsi ridotta del 50%, ovvero pari a 7,50 MW;

- f) il progetto di Globalbio ha ad oggetto un impianto di potenza pari a 7,45 MW (cfr. doc. 5, 7 e 13), inferiore, quindi, anche alla soglia di assoggettabilità prevista dalle Linee Guida.

3.3) Col terzo motivo di ricorso, si deduce che:

- a) il comportamento ostruzionistico della Regione è contrario a ogni regola procedimentale, anche alla luce del favor normativo per gli impianti fotovoltaici;

- b) in ogni caso, deve ritenersi che, alla luce della vicenda giudiziaria per cui è causa, la discrezionalità amministrativa si sia progressivamente ridotta.

4) All'udienza pubblica del 29 marzo 2023, la causa è stata trattenuta in decisione.

5) Osserva il Collegio che le censure di parte ricorrente sono infondate alla luce di quanto di seguito si osserva:

- a) con la cit. sentenza n. 7052 del 16 novembre 2020, il Consiglio di Stato ha ritenuto che il procedimento amministrativo per cui è causa non fosse ancora terminato e, quindi, sottoposto alla sopravvenienza normativa di cui al D.M. 30 marzo 2015;

- b) infatti, al punto 15 della motivazione di quella decisione, il Consiglio di Stato ha evidenziato che *“con riguardo alla VIA, il sopravvenuto d.m. 30 marzo 2015 prevede espressamente, all'art. 4, comma 2, che: “Le linee guida allegata al presente decreto si applicano a tutti i progetti per i quali la procedura di verifica di assoggettabilità o la procedura*

autorizzativa è in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto” (e si è visto che nella specie la procedura autorizzativa non si era conclusa), senza prevedere deroghe né eccezioni. Pertanto, legittimamente la Regione ha chiesto alla società odierna appellata di integrare la documentazione secondo quanto previsto dalla sopravvenuta normativa in materia di VIA (segmento procedimentale che inoltre, giusta il comma 4 dell’art. 12 del d.lgs. n. 387/2003, non avrebbe imposto una riconvocazione della conferenza di servizi, restando estraneo ad essa). La sopravvenienza normativa è un fatto di cui correttamente la Regione ha tenuto conto nel non dare corso alla nuova richiesta della società intesa al rilascio del titolo”;

- c) ebbene, l’art. 1 delle Linee Guida allegate al suddetto D.M. prevede che le medesime “...integrano i criteri tecnico-dimensionali e localizzativi utilizzati per la fissazione delle soglie già stabilite nell’allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006 per le diverse categorie progettuali...”;

- d) l’allegato IV alla Parte II del D. Lgs. n. 152/2006 prevede, al n. 2, lett. “b”, la soglia di 1 MW (“impianti industriali non termici per la produzione di energia, vapore ed acqua calda con potenza complessiva superiore a 1 MW”);

- e) tale soglia coincide con quella stabilita dall’art. 1, comma 1, L.R. n. 13/2010;

- f) è allora evidente come nell’atto in questa sede impugnato si sia considerata la soglia di 1 MW, prevista non solo dalla L.R. n. 13/2010 ma già dal D.Lgs. n. 152/2006 e dal D.M. 30 marzo 2015;

- g) sono quindi destituite di fondamento le censure di parte ricorrente (incentrate su una dedotta inapplicabilità della soglia prevista dalla normativa regionale in forza delle correlate disposizioni transitorie), considerato che il limite di 1 MW si applica in ragione della normativa nazionale.

6) Il ricorso va quindi respinto.

7) Le spese di lite possono essere compensate tra parte ricorrente e le altre parti costitutesi in giudizio, per la peculiarità del caso in esame.

8) Nulla si dispone sulle spese di lite nei confronti del Comune di Manduria, in quanto non costituitosi in giudizio.

(Omissis)

